



**Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive Dilettantistiche
Peculiarità costitutive e fiscalità**

In...formazione con l'ANCL Regionale, 12 aprile 2024

CdL Carbonelli Luigi Presidente UP ANCL Napoli

Centro Studi «Vincenzo Balzano» UP Napoli

Conosciamo meglio questo mondo!

Finalità (Legge delega 86/2019):

- riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;





“Riforma dello Sport”

Cinque decreti legislativi emanati il 28 febbraio 2021,
n.36, 37, 38, 39 e 40 che disciplinano:

«il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»

l’attuazione delle norme “in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti
e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente
sportivo”

“il riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi”

“la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”

”attuazione della norma “recante misure in materia di sicurezza nelle
discipline sportive invernali”.



Art. 38 D.Lgs 36/2021 Area del professionismo e del dilettantismo

1. L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative


1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.



Conosciamo meglio questo mondo!

Il Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021 stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere tre forme:

- Associazione non riconosciuta (articoli 36 c.c. e seguenti)
- Associazione riconosciuta (articoli 14 e seguenti c.c.)
- Società Sportiva dilettantistica (libro V titolo V c.c.)



Quali sono gli adempimenti che comunque vengono richiesti per la costituzione di un'Associazione?

Innanzitutto parliamo, in entrambe le forme che abbiamo visto, di un contratto.

Il contratto associativo è composto da due documenti distinti, ma intimamente collegati tra loro:

- L'atto costitutivo
- Lo statuto





Lo statuto dovrà necessariamente prevedere:


- Denominazione;
- Oggetto sociale, che deve naturalmente comprendere l'organizzazione di un'attività sportiva dilettantistica, inclusa la possibilità di svolgere attività didattica;
- L'attribuzione della rappresentanza legale;
- La previsione che le attività svolte siano senza scopo di lucro e che in nessun caso i proventi possano essere distribuiti agli associati;
- Le norme dell'ordinamento interno sull'elettività delle cariche sociali, tutte basate su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- L'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari e tutte le norme ad essi relative (convocazione dell'assemblea degli associati, votazioni, eccetera)
- Le modalità di scioglimento dell'associazione;
- L'obbligo di devoluzione e destinazione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, ad associazioni o enti che abbiano le stesse finalità dell'associazione.



Associazioni riconosciute

- Riconoscimento presso la Prefettura o la Regione
- Capacità giuridica
- Capacità di agire (la capacità di compiere atti idonei a far acquistare, modificare o estinguere diritti e doveri, ovvero la capacità di modificare la propria sfera giuridica)

Responsabilità contrattuale (ad esempio sugli adempimenti dei contratti, ed in particolar modo nei rapporti di lavoro)



Associazioni non riconosciute

L'art. 38 del codice civile dispone che delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta risponde l'associazione medesima con il fondo comune e personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

QUINDI:

- l'associazione risponde delle obbligazioni assunte da chi abbia agito in nome e per conto di essa soltanto se il soggetto agente sia provvisto, per atto o norma interna, del potere di rappresentarla;
- risponde dell'obbligazione assunta non soltanto colui che ha sottoscritto il negozio ma anche tutti coloro che abbiano deciso di assumere la detta obbligazione (per esempio non soltanto il Presidente ma anche i membri del Consiglio direttivo).



QUINDI!

Il creditore dell'Associazione non riconosciuta potrà:

1. Aggredire il patrimonio dell'Associazione, con limite al Fondo Comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione

E/O

2. Aggredire direttamente il patrimonio di chi ha agito a nome dell'Associazione, ivi compreso il presidente e gli altri soggetti su richiamati

Se invece si tratta di obbligazioni da fatto illecito commesso da soggetti che prestino la loro opera per l'associazione si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 possa essere esclusa in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alle obbligazioni negoziali dal momento che viene richiesto il potere rappresentativo per la valida assunzione delle stesse.

Ne consegue che in tali ipotesi si potrà configurare oltre la responsabilità personale dell'autore dell'illecito la eventuale concorrente responsabilità della sola associazione con il relativo patrimonio.

Qual è la ratio di questa precisazione?

La troviamo, tra gli altri, nell'ordinanza 12473/2015 della Corte di Cassazione, per la quale la responsabilità concomitante di associazione e di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione discende dall'assenza di pubblicità legale delle associazioni non riconosciute, che non depositano atti al Registro Imprese, ad esempio, e quindi non sono conoscibili ai terzi.

Per le associazioni riconosciute il regime normativo relativo alla responsabilità è diverso: le obbligazioni regolarmente assunte faranno capo esclusivamente all'ente che ne risponderà con il suo patrimonio.




Responsabilità istruttore sportivo

L'art. 2048 comma 2 c.c. «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.»

L'obbligo di vigilanza prevede che i danni cagionati dall'allievo a se stesso o agli altri siano diretta responsabilità dell'istruttore

Naturalmente può sussistere la concomitante responsabilità dell'associazione in senso solidale (come fatto illecito nello svolgimento dell'attività propria dell'associazione)



Modifiche e/o previsioni dal 01.07.2024 (modifiche entro il 30.06.2024)

- Termine nuovamente prorogato Decreto Anticipi -

In ogni caso gli Statuti dal 01.07.2024 dovranno prevedere:

- esercizio in **via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lo svolgimento di attività, oltre le attività sportive tradizionali (competizioni e attività indette da Federazioni e Enti di promozione sportiva) anche di attività di **formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;
- che l'Ente potrà svolgere, oltre alle attività principali anche delle **attività secondarie o strumentali**;
- l'inserimento delle nuove norme che riguardano **l'incompatibilità per gli amministratori**.

Nota: la registrazione degli atti inerenti le modifiche allo Statuto che comportino esclusivamente gli adeguamenti qui riportati ENTRO IL 30 GIUGNO NON E' SOGGETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO!





Le SSD, formalmente, essendo costituite sotto forma di società di capitali, hanno alcune rilevanti differenze:
Intanto l'attribuzione della rappresentanza legale è di uno o più amministratori;
Sull'ordinamento interno, essendo società di capitali, sorgono naturalmente differenze dal punto di vista dell'organizzazione interna, essendo applicabili le disposizioni del codice civile;
In più, per le SSD:
Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre associazioni o società affiliate alla stessa federazione sportiva;
Vi è l'obbligo di rifarsi comunque ai regolamenti del CONI o delle Federazioni Nazionali a cui la SSD intende affiliarsi.




Impiego e Distribuzione utili (art.8 D.Lgs. 36/2021)

- Una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci
- Distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

REQUISITI A.S.D.

- Se riconosciute: iscrizione registro persone giuridiche Prefettura
- Iscrizione al Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento Sport del Ministero dello Sport e della Salute
- Affiliazione ad una Federazione
- N.B.: La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.



D.Lgs. 39/2021

- Art. 4 Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

- Art. 5 Struttura del Registro


- 1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- 2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.
- 3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Iscrizione nel Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche

Modalità

Art. 6 Iscrizione nel Registro

1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante: a) i dati anagrafici dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica; b) i dati anagrafici del legale rappresentante; c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo; d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori); e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori; f) le attivita' (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate; g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati); h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.
3. Ogni Associazione e Societa' sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica: a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale; b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; c) i verbali che modificano gli organi statutari; d) i verbali che modificano la sede legale.
4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, puo': a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avra' validita' dalla data di presentazione della domanda.
6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.



Iscrizione nel Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche


Acquisto personalità giuridica

Art. 14 Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.




Attività sportiva

In cosa si sostanzia effettivamente l'attività sportiva?

Finora abbiamo dato per scontato che le attività delle ASD e delle SSD siano sportive.

Per dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività sportiva non possiamo che ricorrere alla sostanza, perché per quanto la denominazione dell'ente ci dia un'indicazione, sarà da verificare caso per caso che l'attività propria dell'associazione/società possa essere concretamente ricondotta ad un'attività sportiva.

Uno dei requisiti (formali) è quello dell'affiliazione ad una Federazione riconosciuta dal CONI, senza la quale non è possibile essere riconosciuti come ASD/SSD.



ESEMPIO AFFILIAZIONE (FIPAV)

Art. 6 - Affiliazione: procedura; domanda

1. La procedura di affiliazione delle società ed associazioni sportive si articola in :

- a) domanda della società ed associazione sportiva aspirante;
- b) accettazione della FIPAV.

2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione della forma giuridica di costituzione della società o associazione sportiva;
- b) l'indicazione del legale rappresentante ovvero della persona che secondo lo statuto sociale rappresenta la società nei confronti della FIPAV nonché l'indicazione di chi lo sostituisce secondo il regolamento interno;
- c) l'elenco nominativo degli altri componenti l'organo direttivo e dei soci della società o associazione sportiva e, per le società sportive costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni, dei proprietari di quote di capitale sociale superiori al trenta per cento;
- d) l'indicazione del responsabile sanitario che deve essere scelto preferibilmente nell'ambito degli specializzati in medicina sportiva;
- e) l'indicazione della sede legale della società o associazione sportiva;
- f) la richiesta di riconoscimento sportivo ai sensi dello Statuto del CONI, limitatamente alla prima affiliazione;
- g) la dichiarazione espressa che tutti gli atleti tesserati risultino idonei allo svolgimento dell'attività sportiva promozionale o agonistica e che la prescritta certificazione sia conservata presso la sede legale della società o associazione sportiva.



Tesserato (art. 15 D.Lgs. 36/2021)

Il tesserato è l'atleta che diviene formalmente un soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzato a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.

QUINDI

Triplice rapporto:

Tesserato – ASD/SSD – Federazione

Scopo: esercizio attività sportiva

Associato

Il tesserato non è necessariamente un associato:
l'associato infatti deve esprimere la volontà di associarsi e
l'associazione deve esprimere la volontà di accogliere l'associato.

L'associato acquisisce diritti e doveri, è
coinvolto nella gestione e nella organizzazione dell'attività associativa,
può partecipare alle assemblee o ambire ad ottenere cariche sociali





FISCALITA'

- art.148 TUIR
- Legge 398/1991

ENTRATE DELLE ASD/SSD: ART.148 E 149 TUIR

ENTRATE ISTITUZIONALI O NON COMMERCIALI

Le attività istituzionali **non sono soggette ad IVA e non concorrono alla formazione del reddito** dell'Associazione.

Rientrano in questa categoria:

◆ **Quote di iscrizione alle associazioni (quote associative) e quote di rinnovo** (art. 148, comma 1)

Si tratta delle somme che vengono versate in sede di prima iscrizione per acquisire lo status di socio, e delle somme che vengono versate gli anni successivi per il rinnovo della qualifica.

Sono considerate entrate istituzionali anche le somme versate dai soci a titolo di contribuzione straordinaria.

◆ **Contributi liberali erogati da Enti privati e da persone fisiche (soci e non soci), aziende, enti** (art. 149, comma 2, lettera c, TUIR)

Sono in buona sostanza le donazioni e le liberalità che vengono corrisposte senza alcuna controprestazione

ENTRATE DECOMMERCIALIZZATE

Le **entrate decommercializzate** sono quelle che pur avendo natura di per sé commerciale in quanto presuppongono un rapporto di scambio tra il socio e l'associazione, vengono svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

In pratica rientrano in questa categoria le quote per abbonamenti corrisposte dagli iscritti o dai tesserati.

Il regime fiscale di tali entrate viene per legge parificato a quello delle attività istituzionali "pure": i corrispettivi percepiti **non sono soggetti ad IVA e non entrano a far parte del reddito imponibile ai fini IRES.**

ENTRATE COMMERCIALI (LEGGE 398/1991)

Tutte le entrate diverse dalle quote associative, dalle liberalità e dalle entrate decommercializzate si intendono **ATTIVITA' COMMERCIALI**

Per portare degli esempi:

- ◆ Prestazioni di servizi a non soci e a non tesserati
- ◆ Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento
 - ◆ Pubblicità commerciale (art.148, comma 4, TUIR)

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE - FINO a 200.000 euro/anno spesa di pubblicità

- ◆ Organizzazione di fiere, stand gastronomici, esposizioni a carattere commerciale (art.148, comma 4, TUIR)
 - ◆ Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi simili
 - ◆ Somministrazione di pasti (ristorante) (art.148, comma 4, TUIR)
 - ◆ Cessione di prodotti promozionali (gadget, magliette e similari)
 - ◆ Cessione di prodotti nuovi acquistati per la rivendita (art.148, comma 4, TUIR)

Questa condizione si verifica tutte le volte che l'associazione acquista beni tenendoli in magazzino e li rivende agli associati che ne facciano richiesta. Non sono invece ritenuti commerciali gli incassi relativi alla vendita di abbigliamento sportivo "in nome e per conto" degli associati e/o in forma di gruppo di acquisto.

- ◆ Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito (art.148, comma 4, TUIR)
 - ◆ Ogni altra attività non riconducibile a quelle istituzionali.

Presupposti soggettivi
Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche
affiliate.

Presupposti Oggettivi
Non aver conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello di
riferimento, proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali superiori a
€ 400.000,00 (dal 2017)

LEGGI 398/91:
ADEMPIMENTI PRELIMINARI

- obbligo di comunicazione alla SIAE provinciale prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende fruire del regime agevolato (o all'atto della costituzione)
- obbligo di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria tramite il quadro VO della dichiarazione IVA o allegato alla dichiarazione dei redditi.

In caso di omessa, irregolare o tardiva comunicazione dell'opzione, la stessa rimane comunque valida, in virtù del principio del "comportamento concludente".

Sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00

VANTAGGI

- Determinazione forfettaria IVA e imponibile fiscale (IRES/IRAP)
 - Esonero tenuta scritture contabili (asd)
- Esonero adempimenti IVA (presentazione Dichiarazione IVA e delle LIPE)
Dal 01.01.2024 obbligo di Fatturazione elettronica per le operazioni commerciali

No trasmissione telematica dei corrispettivi

Si ricorda che per le asd/ssd che adottano il regime 398/91 i movimenti (in entrata ed uscita) devono essere tracciabili se per importi unitari superiori a Euro 1.000.



LEGGI 398/91:
IVA – DETERMINAZIONE IMPOSTA

Per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali come sopra definite l'Iva da versare è determinata nella misura (forfetaria) del 50% dell'iva fatturata/da corrispettivi (art.74 comma 6 DPR 633/1972)

La tassazione ai fini Iva avviene applicando il principio di competenza.

L'Iva dovuta va versata con cadenza trimestrale

Vige l'obbligo di vidimazione dei registri trimestralmente tramite la SIAE

LEGGI 398/91:
- IRES

Le ASD/SSD che adottano il regime agevolato, determinano il reddito imponibile ai fini IRES applicando al totale dei proventi **derivanti dall'esercizio di attività commerciali** (quindi sempre escluse le attività istituzionali) il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. La tassazione è calcolata secondo l'ordinaria aliquota IRES (24%). Esempio numerico:

(A) Reddito commerciale anno 2022: Euro 100.000

(B) Costi determinati forfaitariamente: Euro 97.000

(C=A-B) Base imponibile: Euro 3.000 (ovvero il 3% di Euro 100.000)

(D= C * 24%)= IRES dell'anno: Euro 720

quindi IRES = 0,72% dei ricavi commerciali

Fatturazione elettronica

Ricordiamo che dal 01.01.2025 (decreto milleproroghe, prima 01.07.2024) tutte le prestazioni delle ASD non saranno più considerate escluse (o fuori campo) IVA ex art.4 DPR 633/72, bensì esenti IVA art.10.

Questo comporterà problemi di natura organizzativa, giacché anche le ASD che non svolgono attività commerciali di alcun genere (quindi pensiamo alle ASD che svolgono esclusivamente attività sportiva) dovranno dotarsi di partita IVA, con delle naturali complicazioni legate ad esempio all'obbligo di emettere fatture e non più ricevute.

Nata da una procedura di infrazione rilevata dalla UE, attendiamo ulteriori indicazioni circa l'attuazione di questa norma.

Grazie per l'attenzione!